

## Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ordinare l'annullamento della decisione SEC 10.20/06/15 della Commissione europea del 12 ottobre 2016 per la parte relativa al regolamento 45/2001, e condannare la convenuta al pagamento nei confronti del ricorrente di dieci mila euro (EUR 10 000) come giusto ed equo risarcimento per i danni morali derivanti dal diniego illegittimo di accesso ai suoi dati personali;
- ordinare alla convenuta di produrre un documento relativo all'assunzione del ricorrente, a norma dell'articolo 91, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale o, in subordine, comunicare tale documento al Tribunale ai sensi dell'articolo 104 del suddetto regolamento e condannare la convenuta a pagare trentamila euro (EUR 30 000) al ricorrente come risarcimento per i danni morali derivanti dal trattamento non etico e illegittimo dei suoi dati personali durante l'indagine;
- condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle sostenute dal ricorrente nel presente procedimento.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso di annullamento, il ricorrente deduce che la decisione controversa sia viziata da un assoluto difetto di motivazione nella parte che riguarda i dati per i quali non è stata invocata alcuna eccezione che giustifichi il diniego di fornire alla ricorrente l'accesso a tali dati personali.

Inoltre, il ricorrente deduce che, dal momento che è stato impedito al ricorrente di accedere ai suoi dati personali facendo valere un'eccezione relativa alla tutela delle investigazioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 45/2001<sup>(1)</sup>, la decisione controversa deve essere ritenuta illegittima in quanto non dimostra come una tale eccezione abbia continuato ad applicarsi dopo la chiusura dell'indagine in cui era coinvolto il ricorrente.

Il ricorrente sostiene inoltre che il rigetto della sua richiesta specifica, contenuta nella decisione controversa, di ottenere accesso in forma integrale/per estratto, presentata per la prima volta con la sua domanda del 21 settembre 2016, deve essere considerato illegittimo in quanto non sono state indicate le ragioni per cui la divulgazione dei dati personali del ricorrente per estratto non sarebbe possibile in questo caso, in particolare dopo la chiusura dell'indagine.

A sostegno della sua azione risarcitoria, il ricorrente deduce di aver sofferto un danno morale derivante dal diniego illegittimo da parte della Direzione generale Risorse umane e Sicurezza di accedere ai suoi dati personali, di aver subito un danno significativo al suo avanzamento professionale derivante dal trattamento illegittimo dei suoi dati personali da parte di detta direzione e più specificamente dalla diffusione illecita delle informazioni riguardanti l'indagine con l'intento di danneggiare lo sviluppo della sua carriera, al cui danno non si può porre rimedio soltanto con l'annullamento della decisione controversa. In tale contesto, il ricorrente chiede al Tribunale di considerare due documenti al fine di esaminare la pretesa del ricorrente per la riparazione del pregiudizio morale subito a causa dell'operato dell'amministrazione e di ordinare il risarcimento dei danni morali.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).

---

**Ricorso proposto il 22 dicembre 2016 — Chefaro Ireland/EUIPO — Laboratoires M&L (NUIT  
PRECIEUSE)**

**(Causa T-905/16)**

(2017/C 053/51)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* Chefaro Ireland DAC (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: P. Maeyaert e J. Muyldermans, avvocati)

*Convenuto*: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*: Laboratoires M&L SA (Manosque, Francia)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso*: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato*: la registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «NUIT PRECIEUSE» — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 063 952

*Procedimento dinanzi all'EUIPO*: dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata*: la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 ottobre 2016 nel procedimento R 2596/2015-4

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Chefaro Ireland.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

## **Ricorso proposto il 29 dicembre 2016 — Laboratorios Ern/EUIPO — Sharma (NRIM Life Sciences)**

**(Causa T-909/16)**

(2017/C 053/52)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente*: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocato)

*Convenuto*: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*: Anil K. Sharma (Hillingdon, Regno Unito)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso*: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato*: Marchio dell'Unione europea denominativo «NRIM Life Sciences» — Domanda di registrazione n. 13 031 455

*Procedimento dinanzi all'EUIPO*: Opposizione

*Decisione impugnata*: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 settembre 2016 nel procedimento R 2376/2015-5

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere il marchio dell'Unione europea n. 013031455 NRIM Life Sciences per tutti i prodotti della classe 5;